

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 100}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANESTRARI, IANNIELLO, CICCARDINI, ZANIBELLI,
MIOTTI CARLI AMALIA, ISGRO', DALL'ARMELLINA,
MAGGIONI**

Presentata il 25 maggio 1972

Riconoscimento delle anzianità pregresse al personale civile della Difesa

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto l'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, ha riconosciuto il servizio comunque prestato, anteriormente alla nomina della carriera di appartenenza, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, la valutazione a metà ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio o paghe nelle qualifiche o categorie di appartenenza a decorrere dall'8 gennaio 1971, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1971, n. 1079, fissando, nel contempo, che le anzianità eventualmente eccedenti venissero riconosciute ai fini del calcolo degli aumenti periodici di stipendio o paga.

Nulla è stato previsto ai fini del riscatto per taluni periodi del servizio come sopra rivalutato.

Il beneficio di cui sopra è stato riconosciuto, per intero e non a metà e con diritto al riscatto, ad altre categorie di personale dello Stato ed al personale civile del Ministero delle poste e telecomunicazioni — vedi legge 12

marzo 1968, n. 325; al Ministero del turismo e dello spettacolo ed alla Presidenza del Consiglio — vedi legge 8 marzo 1968, n. 270.

Da quanto sopra esposto, si chiede pertanto, l'intero riconoscimento del servizio comunque prestato sia ai fini economici che giuridici, al fine di eliminare ingiustificabili sperequazioni specie nei confronti del personale civile del Ministero della difesa, il quale prima di essere transitato nel ruolo organico ha dovuto attendere decine di anni, senza poter partecipare a concorsi, mai banditi all'epoca.

Quello che politicamente aggrava la situazione è che le carenze che ancora si rivendicano fanno capo ad antiche leggi che interruppero il ruolo degli operai e lasciarono come diurnisti, operai giornalieri e mobilitati civili la stragrande maggioranza del personale impiegatizio ed operaio della Difesa.

Onorevoli colleghi, a seguito delle argomentazioni sopraindicate, si nutre fiducia che la presente proposta di legge possa ottenere la vostra piena approvazione con la sollecitudine che il caso richiede.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Per il personale civile della Difesa il servizio comunque prestato, di ruolo e non di ruolo, anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, è valutato per intero ai fini della attribuzione delle classi di stipendio o paghe nelle qualifiche o categorie di appartenenza a decorrere dall'8 gennaio 1971.

Si prescinde comunque dalla condizione che il servizio di cui sopra sia stato reso nella stessa carriera.

Restano in vigore le norme più favorevoli.

Le anzianità eventualmente eccedenti sono riconosciute ai fini del calcolo degli aumenti periodici di stipendio o paga da attribuirsi a ciascun dipendente.

Per gli impiegati delle carriere esecutive e del personale ausiliario provenienti dai sottufficiali il beneficio derivante dal precedente comma non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 20 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

ART. 2.

Il riconoscimento delle anzianità di cui all'articolo precedente è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e viene riscattato con le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

ART. 3.

All'onere di lire un miliardo derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1972 si farà fronte con i normali stanziamenti del capitolo n. 1601, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio stesso.